



A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 9/15  
Legnago, 30.07.2015

## DURC ONLINE DAL 01/07/2015

Dal 1° luglio 2015 è operativa la nuova procedura per il rilascio del **Documento di regolarità contributiva (DURC) online**, accedendo indifferentemente al portale dell'INPS o a quello dell'INAIL utilizzando le credenziali valide per l'ente dal quale ci si sta collegando.

Il documento **ha una validità di 120 giorni** e potrà essere utilizzato per ogni situazione per cui esso sia richiesto, senza doverne chiedere ogni volta uno nuovo. Sarà inoltre possibile utilizzare, scaricandolo liberamente dai siti degli Istituti, un documento di regolarità ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti.

Possono accedere al sito per la richiesta del DURC:

- le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell'ambito dei contratti pubblici;
- gli Organismi di attestazione SOA
- le amministrazioni pubbliche concedenti, in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse. Si intende consentire al soggetto interessato di verificare la propria posizione contributiva anche delegando l'adempimento a soggetti terzi, ad esempio il professionista che lo assiste. Quest'ultimo può, ovviamente, essere titolare di più deleghe e potrà accedere al servizio, sotto la sua responsabilità, dal sito dell'INPS. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che hanno rilasciato delega;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti.

Il DURC rilasciato a seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, in formato «pdf» non modificabile, denominato "DURC on-line", riporta i seguenti **contenuti minimi**:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

La verifica interessa i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la stessa è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Non solo, quindi, gli adempimenti relativi ai dipendenti, bensì tutto ciò che interessa gli **obblighi contributivi e dichiarativi**, compresi quindi i contratti collaborazione coordinata e continuativa e i pagamenti dovuti, dal titolare o dai soci in quanto lavoratori autonomi.

La **regolarità contributiva** sussiste anche in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

### **Mancata regolarità**

Se al termine della verifica non risulta la regolarità degli adempimenti, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono, a mezzo PEC, esclusivamente all'interessato o al soggetto abilitato agli adempimenti per conto del datore di lavoro l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità. L'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è, a questo fine, previsto come adempimento obbligatorio nella fase di richiesta.

L'interessato può regolarizzare la propria posizione entro i successivi 15 giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, l'esito negativo verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nei 30 giorni successivi alla prima richiesta.

## **VOLUNTARY DISCLOSURE (COLLABORAZIONE VOLONTARIA)**

Come anticipato nelle nostre circolari n.2/14 e n.3/15, rispettivamente del 05.03.2014 e del 18.02.2015, è stata definitivamente introdotta una nuova norma finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate.

La **voluntary disclosure** ("collaborazione volontaria") è uno strumento che **consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero (c.d. "nero") di regolarizzare la propria posizione** denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Il nuovo intervento non è un condono, in quanto l'imposta dovuta si paga per intero. Chi aderirà avrà solo una notevole riduzione delle sanzioni.

**La legge sull'emersione e il rientro dei capitali dall'estero prevede anche una procedura per sanare l'evasione "nazionale" di redditi con cui sono stati formati capitali non esportati oltreconfine. L'emersione riguarda contanti (anche detenuti nelle cassette di sicurezza) immobili «fantasma», beni ereditati e non riportati in successione (quindi vale anche per il "nero" detenuto in Italia).**

**La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015** ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati (commercialisti).

L'autodenuncia comporta la necessità di versare, senza alcuna riduzione, tutte le imposte che sono dovute dal contribuente con riferimento a tutti i periodi di imposta che sono ancora suscettibili di accertamento al momento di presentazione della domanda di adesione. In particolare, mediante l'avvio del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere fornita la relativa documentazione di supporto.

Il calcolo dei rendimenti che sono derivati dalle somme non dichiarate detenute all'estero può avvenire mediante due metodologie distinte:

- con il calcolo analitico, la normativa prevede la necessità di ricostruire in modo dettagliato tutti i redditi che, anno per anno, sono derivati dal possesso delle somme all'estero (ad esempio: dividendi, interessi, proventi immobiliari).
- con il calcolo forfettario (**utilizzabile solo nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta dovesse essere di importo non superiore a 2.000.000 di euro**) su istanza del contribuente, è prevista la possibilità di tassare a *forfait* i rendimenti nella misura pari all'**1,35%** (questa aliquota deriva dall'assoggettamento a tassazione del rendimento presunto – determinato *ex lege* nella misura pari a **5%** - con aliquota pari al **27%**).

L'adesione alla collaborazione volontaria determina una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative, sia in relazione alla compilazione del modulo RW sia ai fini delle imposte sui redditi (se confermata anche una copertura anche a livello penale).

**L'adesione alla voluntary disclosure è da valutare attentamente** anche alla luce della nuova direttiva europea sullo scambio delle informazioni in materia fiscale. Sarà più difficile portare soldi all'estero o detenere attività, immobili, case, conti correnti all'estero in quanto la comunicazione tra i paesi aderenti della comunità europea cambierà permettendo al fisco italiano di venire a conoscenza di ogni posizione detenuta nei paesi UE dai contribuenti italiani.

Si ricorda che tale normativa di collaborazione europea si va ad aggiungere alle informazioni patrimoniali, reddituali ma soprattutto finanziarie già in possesso dell'amministrazione finanziaria (gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente tutti i rapporti finanziari).

I mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria sono tali e tanti che a oggi è impossibile pensare di sfuggire allo studio incrociato delle banche dati di cui il fisco dispone.

L'istituzione dell'archivio dei rapporti finanziari, come sezione dell'Anagrafe tributaria, con procedure esclusivamente telematiche, rappresenta infatti un grande strumento di indagine, dal momento che è ormai possibile confrontare le dichiarazioni dei contribuenti, anche passate, con i loro conti correnti e con tutte le operazioni di acquisto, vendita e spese effettuate da loro, dai loro familiari e dai soggetti da loro delegati.

Un'altra svolta decisiva è la revisione dell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera che prevede lo scambio diretto di informazioni fiscali, cioè la fine del segreto bancario. Il passaggio di tutti i dati diventerà automatico, verosimilmente, solo dal 2018. Però già da quest'anno il fisco italiano potrà chiedere i conti bancari di un singolo soggetto o anche di una categoria specifica di sospetti evasori.

**Il segreto bancario sta sfumando e chi invece tenta di nascondere i soldi in qualche altro paradiso fiscale rischia, oltre a non poter più utilizzare tati investimenti, anche il nuovo reato di auto-riciclaggio**, che ora terrorizza anche le banche svizzere.

Si ricorda, infine, che non è possibile fruire della voluntary disclosure se al soggetto interessato è iniziata una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante questionario. È chiaro che se il soggetto ha già presentato la domanda di voluntary disclosure prima della notifica del questionario, la domanda rimane valida.

## AUTOTRASPORTATORI: AGEVOLAZIONI FISCALI 2015

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le agevolazioni fiscali riconosciute per il 2015 a favore degli autotrasportatori:

- facoltà di recupero fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo delle somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il recupero dovrà avvenire tramite compensazione in F24 con utilizzo del codice tributo 6793
- per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è confermata una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, T.U.I.R.) nelle seguenti misure di 8,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e di quelle confinanti e di 30,00 euro per gli altri trasporti.

### SCADENZIARIO LUGLIO – AGOSTO 2015

GIORNO	SCADENZA
31 luglio 2015	Invio Monello 770 Ordinario e Semplificato (salvo proroga)
20 agosto 2015	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2015 con maggiorazione dello 0,4% per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (scadenza prorogata per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con maggiorazione dello 0,4% (per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
	<b>Versamento seconda rata dei contributi per artigiani e commercianti</b>
25 agosto 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile

**SI AVVISA CHE IL NS. STUDIO RIMARRA' CHIUSO PER LE FERIE ESTIVE**

**DA LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015 A VENERDÌ 21 AGOSTO 2015**

**LO STUDIO RIPRENDERA' REGOLARMENTE I LAVORI LUNEDÌ 24 AGOSTO 2015**



**AUGURIAMO A TUTTI BUONE FERIE**



Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.